

**REGOLAMENTO (UE) 2018/231 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**  
**del 26 gennaio 2018**  
**sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione (BCE/2018/2)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea <sup>(1)</sup> e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione europea <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 dispone che, ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), ha la facoltà di raccogliere informazioni statistiche limitatamente agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e a quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2533/98 deriva che i fondi pensione (FP) rientrano tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE e nell'ambito delle statistiche monetarie e finanziarie. L'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2533/98 impone alla BCE di precisare quali siano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito delle categorie di operatori soggetti ad obblighi di segnalazione e le conferisce il potere di esentare parzialmente o totalmente determinate classi di soggetti dichiaranti dagli obblighi di segnalazione statistica.
- (2) La finalità dell'imposizione di obblighi di segnalazione statistica nei confronti degli FP è quella di fornire alla BCE statistiche adeguate sulle attività finanziarie del sottosettore degli FP negli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, gli «Stati membri dell'area dell'euro») considerati come un unico territorio economico. La raccolta di informazioni statistiche sugli FP è necessaria per soddisfare il fabbisogno analitico normale e ad hoc, per sostenere la BCE nell'esercizio dell'analisi monetaria e finanziaria, e per il contributo del SEBC alla stabilità del sistema finanziario.
- (3) Alle BCN dovrebbe essere conferita la facoltà di raccogliere e verificare le informazioni necessarie sugli FP che rientrano tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito di un più ampio quadro di segnalazioni statistiche, purché l'adempimento degli obblighi statistici previsti dalla BCE non ne risulti pregiudicato. In tali casi è opportuno garantire trasparenza informando i soggetti dichiaranti dei diversi fini statistici per i quali i dati sono raccolti. Al fine di ridurre al minimo l'onere di segnalazione per gli FP, alle BCN dovrebbe essere data la facoltà di combinare gli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento con quelli imposti ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24) <sup>(3)</sup>.
- (4) Inoltre, al fine di ridurre al minimo l'onere di segnalazione per gli FP, le BCN dovrebbero avere il potere di raccogliere le informazioni necessarie sugli FP attraverso l'autorità nazionale competente (ANC) interessata che già raccoglie i dati sugli FP, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale.
- (5) Il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (di seguito, il «SEC 2010») istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> richiede che le attività e le passività delle unità istituzionali siano segnalate nel paese di residenza.
- (6) Alla raccolta di informazioni statistiche ai sensi del presente regolamento si applicano le norme per la protezione e l'utilizzo di informazioni statistiche riservate stabilite nell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98.

<sup>(1)</sup> GUL 318 del 27.11.1998, pag. 8.

<sup>(2)</sup> Parere espresso in data 26 settembre 2017.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GUL 305 dell'1.11.2012, pag. 6).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GUL 174 del 26.6.2013, pag. 1).

